



Decreto Dirigenziale n. 197 del 10/11/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI, CONCESSA CON DECRETO N. 101 DELL'8/6/2016, AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1013/2006. NOTIFICATORE ECORAB S.R.L. UNIPERSONALE BATTIPAGLIA. CODICE CER 16 06 01 NOTIFICA IT 009148. PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DAL 4/11/2016 AL 4/2/2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l'art. 196, lettera f), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (ex regolamento CEE n. 259/93), sono di competenza delle regioni;
- che il Regolamento CE n. 1013/06 istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spedito e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- che il citato regolamento si applica, tra l'altro, alle spedizioni di rifiuti: **1)** fra stati membri all'interno della Comunità verso paesi terzi; **2)** importati dalla Comunità verso paesi terzi; **3)** esportati dalla Comunità verso paesi terzi; **4)** in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi;
- che non essendo stato ancora emanato il D.M., di cui al comma 3, art. 194, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti, alle spese poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti, di cui al comma 2, art. 194, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e alle modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità, per i rifiuti destinati allo smaltimento, si applica la previgente normativa, di cui al D.M. 370/98;
- che al successivo comma 4 dello stesso art. 194 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stato stabilito che, fino all'emanazione del Decreto di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 370/98;
- che, a tutt'oggi, non essendo stato emanato alcun decreto al riguardo, per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, si debba continuare ad applicare le disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 370/98;
- che la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/3/1999, ha disciplinato la sorveglianza e il controllo in materia di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione dell'ex Regolamento CE n. 259/93, oggi Regolamento CE 1013/06 e ss.mm.ii. e Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370/98;
- che, con decreto n. 101 dell'8/6/2016, questa UOD ha autorizzato la società Ecorab S.r.l. Unipersonale, con sede legale a Battipaglia (SA), viale Spagna n. 13, al trasporto di 400 tonnellate di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo (codice CER 16.06.01*-Codice di Basilea: A1160-Codice Y: 31), contenenti piombo e acido solforico, per n. 16 spedizioni da avviarsi ad operazioni di recupero (R4) presso l'impianto di recupero S.C. Rombat S.A.-Copsa Mica (Romania), con partenza dall'impianto della Ecorab;

CONSIDERATO:

- che la società Ecorab S.r.l. Unipersonale ha richiesto, con nota del 28 luglio 2016, acquisita in pari data al protocollo n. 521943, il prolungamento della validità dell'autorizzazione, concessa con decreto n. 136 del 9/8/2016, fino al 4/11/2016;
- che con nota del 26 ottobre 2016, acquisita in data 28/10/2016, protocollo n. 0707586, la società Ecorab S.r.l. Unipersonale ha richiesto un ulteriore prolungamento della validità dell'autorizzazione, dal 4/11/2016 al 4/2/2017;

PRESO ATTO:

- che la società Ecorab ha trasmesso, via pec, in data 28/10/2016, acquisita al prot. n. 0707586 in pari data, l'appendice alla polizza fideiussoria n. 1701.1005048295 dell'8/2/2016, emessa il 26/10/2016, nella quale viene riportata la nuova data (4/2/2017) di scadenza delle spedizioni dei rifiuti ;

RITENUTO:

- che si possa concedere, sulla base di quanto innanzi specificato, alla società Ecorab S.r.l. Unipersonale, con sede legale in viale Spagna n. 11-Battipaglia (SA), la proroga di tre mesi, fino al 4/2/2017, per il completamento delle spedizioni transfrontaliere di batterie al piombo (codice CER 16.06.01*), contenenti piombo e acido solforico, da avviarsi presso l'impianto di recupero S.C. Rombat S.A.-Copsa Mica (Romania);

VISTO:

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il regolamento CE 1013 del 14/6/2006;
- il D.M. n. 370/98;
- la delibera di G.R. n. 852 del 12/3/1999;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto;

DECRETA

- **DI CONCEDERE**, alla società Ecorab S.r.l. Unipersonale, con sede legale a Battipaglia (SA), viale Spagna n. 13, la proroga di tre mesi per il completamento delle spedizioni transfrontaliere di batterie al piombo (codice CER 16.06.01*-Codice di Basilea: A1160-Codice Y: 31), contenenti piombo e acido solforico, da avviarsi presso l'impianto di recupero S.C. Rombat S.A.-Copsa Mica (Romania), da concludersi entro il 4/2/2017, autorizzate con D.D. n. 101 dell'8/6/2016;
- **DI PRECISARE CHE** lo svincolo della garanzia fideiussoria sarà autorizzato, dal Dirigente della scrivente UOD, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del legale rappresentante dell'impianto di destinazione finale, attestante il corretto recupero delle 400 tonnellate di rifiuti, autorizzato dal decreto n. 101 dell'8/6/2016;
- **CHE** la presente autorizzazione è rilasciata alla società Ecorab S.r.l. Unipersonale, non è cedibile ed è valida fino al 4/2/2017;
- **CHE L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto nel presente provvedimento, e nel D.D. n. 101 dell'8/6/2016, così come le violazioni al Regolamento CE 1013/2006, nonché eventuali dichiarazioni mendaci, rese nel dossier, che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa in materia;
- **DI PRECISARE CHE**, per tutto quanto non specificato nel presente provvedimento, si rimanda al già richiamato decreto autorizzativo n. 101 dell'8/6/2016, che qui s'intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto;
- **DI NOTIFICARE** il presente atto alla società Ecorab S.r.l. Unipersonale;
- **DI INVIARE**, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Autorità di destinazione (Romania), alle Autorità di transito (Slovenia e Ungheria), all'Amministrazione Provinciale di Salerno che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., procederà agli opportuni controlli i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD, all'Autorità di destinazione (Romania), alle Autorità di transito (Slovenia e Ungheria), nonché al Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento-Divisione Rifiuti, Via Cristoforo Colombo n. 44-00147 Roma;

- **DI INVIARE**, per via telematica, copia del presente provvedimento alla Direzione Generale dell'Ambiente della Giunta Regionale della Campania-Napoli e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

**Il Dirigente della UOD 18
Dr. Antonello Barretta**